

N. 7935/2018 R.G. TRIB.

**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E**  
**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Piera Portaluri	Presidente rel.
dr. Antonio Barbetta	Giudice
dr.ssa Caterina Stasi	Giudice

esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 28.06.2019 sul ricorso proposto da \_\_\_\_\_, nato in PAKISTAN IL \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. **MARIAGRAZIA STIGLIANO**, presso il cui studio ha eletto domicilio

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale.

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 a scioglimento della riserva*

**OSSERVA**

Con ricorso depositato il giorno 01.08.2018, \_\_\_\_\_, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 06.04.2018 e notificata il 27.07.2018, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

All'udienza del 28.05.2019, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice Onorario, delegato per la trattazione, ha rimesso il fascicolo al Presidente Istruttore per riferire al Collegio per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte.

#### **1. SULLE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE**

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadino pakistano, di essere nato nel villaggio di Tara Garh Kalan, di avere i genitori viventi, di aver frequentato la scuola per dodici anni, di essere di fede musulmana, di non essere sposato, di aver lasciato il suo paese il 02.05.2016 e di essere arrivato in Italia il 17.10.2016, ha dichiarato di essere omosessuale e di avere avuto consapevolezza di ciò all'età di quattordici anni allorché si era invaghito di un suo amico. Un giorno fu sorpreso mentre aveva rapporti intimi con l'amico. I due furono presi e torturati. Aiutato dalla madre, il richiedente riuscì a fuggire ed a lasciare il suo paese. In caso di rientro teme per la sua incolumità.

#### **2. SULLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E SUL DIRITTO ALL'ASCOLTO DEL RICHIEDENTE**

Il procuratore di parte ricorrente chiede che venga fissata udienza per l'audizione del richiedente la protezione internazionale in quanto non è stata effettuata la videoregistrazione del colloquio nella fase amministrativa.

Si deve, tuttavia, osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi, sicché ritiene il Collegio di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione (causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017): *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ..."*

Si vedano, inoltre, i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione (26 luglio 2017 nella causa C-348/16), sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva "procedure" e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*"Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale*

*deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

*43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

*44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo."*

Ritiene, inoltre, il Tribunale non dirimente il fatto che non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio.

L'art. 35 bis, infatti, ha introdotto per i giudizi in materia di protezione internazionale il rito camerale previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c. a contraddittorio scritto ed a udienza eventuale, prevedendo come regola generale la trattazione in camera di consiglio, ossia senza fissazione di udienza.

Secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza prima citata, presupposto della decidibilità della controversia in materia di protezione internazionale è la completezza delle informazioni rese dal ricorrente, così come degli elementi di riscontro che il giudice deve d'ufficio reperire, in ossequio al principio di cooperazione e al preciso scopo di assicurare al ricorrente un rimedio effettivo, come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

I commi 10 e 11 dell'art. 35 bis devono essere, dunque, interpretati alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Tali disposizioni indicano quali in casi il Tribunale deve trattare la causa con fissazione di un'udienza, esemplificando le ipotesi nelle quali il giudice non può esercitare il principio di cooperazione se non attraverso un contraddittorio non puramente cartolare (quale previsto in generale dall'art. 35 bis comma 13).

Si tratta di ipotesi caratterizzate dalla necessità, esplicitata al comma 10 di chiedere chiarimenti alle parti, ovvero procedere ad attività istruttorie (come la consulenza tecnica d'ufficio o l'assunzione di mezzi di prova).

3

Il comma 11 "l'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi ..." tra le quali è prevista la non disponibilità della videoregistrazione, si pone quindi non in alternativa, ma in continuità rispetto al dettato del comma 10, elencando ulteriori casi nei quali è altamente probabile la necessità di richiedere chiarimenti alle parti.

Con la conseguenza che il Collegio ritiene che, in mancanza della videoregistrazione, sia necessario fissare l'udienza, ma che non vi sia alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione ed obbligo di ascolto del richiedente, il quale verrà sentito in giudizio solo qualora il giudice nel caso concreto ravvisi la necessità di chiedere chiarimenti all'interessato (vedasi da ultimo Cass., 27 giugno 2018, n. 17717).

Nel presente caso, in particolare, tale necessità non sussiste in quanto sono state compiutamente indagate dalla C.T. le ragioni che hanno spinto il ricorrente a lasciare il Paese.

La difesa, da parte sua, ha ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazione di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell'audizione che possano essere colmate in sede di nuovo colloquio o più in generale nel corso di un'udienza davanti al giudice.

### 3. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO.

In relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del d.l.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass. S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo status di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non

possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.Lvo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art. 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporti la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi siano considerati veritieri, a condizione che vengano verificati una serie di presupposti, ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che *"In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova"* (cass, sez. 6 - 1, 24 settembre 2012, n.16221).

Ciò premesso, osserva il Giudicante che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto - anche qualora veritieri - non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

#### 4. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del d.Lvo n. 251/2007, sopra citato, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione

Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che "In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia" (cass., sez. 6-1, 21 luglio 2017, ord. n. 18130).

Ebbene, i fatti narrati non integrano il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato - i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E', quindi, necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere

esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Rispetto a questa ipotesi di protezione sussidiaria il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione che possa essere valutata in termini di rischio futuro di essere destinatario, in caso di rimpatrio, di sanzioni come la pena di morte o altri trattamenti inumani o degradanti.

Sotto detto profilo occorre, altresì, tenere conto della scarsa attendibilità del racconto del richiedente intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici, come condivisibilmente osservato dalla Commissione, le cui argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.

Appare inverosimile, infatti, la circostanza che il richiedente sia stato costretto a lasciare il suo paese a causa della sua omosessualità tenuto conto del fatto che

- dalla narrazione fatta si evince che la sua esperienza omosessuale appare priva della percezione della sua identità e si limita ad aspetti materiali e ciò malgrado le sollecitazioni dell'intervistatore a riferire le dinamiche affettive ed emozionali;
- la narrazione appare piuttosto vaga, superficiale e contraddittoria, come correttamente rilevato dalla Commissione Territoriale, avuto riguardo in particolare al fatto che pur avendo tendenze omosessuali in uno Stato dopo tale condotta è punita penalmente non abbia avvertito alcuna difficoltà in ordine alla necessità di esprimere la propria personalità e la propria tendenza;
- il richiedente non sia stato in grado di riferire particolari in ordine ai luoghi e alle modalità degli incontri con il suo compagno
- il richiedente ed il suo compagno, malgrado la dichiarata prudenza usata per gli incontri a causa della segretezza del loro rapporto, siano stati sorpresi in rapporti intimi in pubblico.

Le rilevate contraddittorietà e lacune nel racconto del ricorrente attengono a circostanze importanti e non certamente a dettagli insignificanti o suscettibili di ricordi imprecisi.

Vi è di più che la minaccia di morte proverrebbe da un ente non statale e non è stato fornito il minimo elemento che porti a ritenere l'incapacità o la non volontà delle autorità locali, di offrire protezione [cfr. art. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007].

## 5. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del d.lvo n. 251/2007, sopra citato, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che "In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunge un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia" (cass., sez. 6-1, 21 luglio 2017, ord. n. 18130).

Ebbene, i fatti narrati non integrano il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C - 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato - i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E', quindi, necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Rispetto a questa ipotesi di protezione sussidiaria il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione che possa essere valutata in termini di rischio futuro di essere



destinatario, in caso di rimpatrio, di sanzioni come la pena di morte o altri trattamenti inumani o degradanti.

Sotto detto profilo occorre, altresì, tenere conto della scarsa attendibilità del racconto del richiedente intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici come già rilevato.

Le rilevate contraddittorietà e lacune nel racconto del ricorrente attengono a circostanze importanti e non certamente a dettagli insignificanti o suscettibili di ricordi imprecisi.

Vi è di più che la minaccia di morte proverrebbe da un ente non statale e non è stato fornito il minimo elemento che porti a ritenere l'incapacità o la non volontà delle autorità locali, di offrire protezione [cfr. art. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007].

Per quanto concerne poi il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, questo Collegio, pur consapevole dell'esistenza di precedenti che hanno riconosciuto l'esistenza in tutto il Punjab pachistano di una situazione di violenza generalizzata ad un livello tale da comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) - ritiene che tale situazione non possa estendersi in maniera globale a tutta la regione, dovendosi procedere ad un'analisi della singola area di provenienza e, in relazione a questa, operare le necessarie distinzioni (ad es. se si tratti di una grande città o di una zona rurale, del lavoro svolto dal richiedente che può portarlo o meno a spostarsi con frequenza dal villaggio/città di residenza, ecc.). Tutto ciò tenendo presente che il numero di episodi di violenza e di conseguenti decessi che hanno interessato il Punjab nel 2016 (rispettivamente 2015 e 190), se può apparire elevato in termini assoluti, si ridimensiona fortemente se parametrato all'estensione del Punjab (205.344 mq) e soprattutto ai suoi abitanti 101 milioni, la metà dell'intero Pakistan).

Ciò premesso, si osserva che l'attuale situazione di forte insicurezza del Pakistan, non investe, stando alle fonti, la zona del distretto di Gujrat, dove ha vissuto il richiedente sino all'uscita dal Pakistan.

Come riportano le fonti internazionali, infatti, la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone, quali le Federally Administered Tribal Areas (FATA) ed il Khyber Pakhtunkwa.

Secondo l'Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, riportato su <http://www.ecoi.net/pakistan>, nel Punjab, nel corso del 2016, ci sono stati **205 attacchi che hanno ucciso 190 persone**. Le località colpite sono state le seguenti: Alipuri, Bahawalnagar, Bahawalpur, Bajra Garhi, Bhiki, Burhan, Chak Aamru, Chakwal, Chaprar, Charwah, Chattar, Choubara, Daska, Dera Ghazi Khan, Faisalabad, Gojra, Gujranwala, Gujrat, Hafizabad, Janglora, Kasur, Khanewal, Lahore, Lodhran, Multan, Muridke, Murree, Muzaffargarh, Nankana Sahib, Okara, Rahimyarkhan, Raiwind, Raja Harpal, Rajanpur, Rawalpindi, Shakarghar, Sheikapura, Sherakot, Shiekhapura, Sialkot, Tandlianwala, Toba Tek Singh, Vehari.

Si sono verificati negli ultimi mesi ulteriori gravi attentati in tutto il Pakistan, che hanno causato circa 125 morti: limitandoci al Punjab, il 13 febbraio 2017 un attentato suicida a Lahore durante una manifestazione di tecnici farmacisti e chimici ha causato la morte di 16 persone ed il ferimento di 60, di cui alcune molto gravi (Ricerca Ministero dell'Interno "Situazione generale nel Punjab – Gujranwala" del 25.8.2017). Una notizia recente, datata 30 marzo 2017, è stata diffusa dalla

emittente privata televisiva pakistana Samaa: " *Five Al-Qaeda men killed in Gujrat encounter - Il Counter Terrorism Department (CTD) ha ucciso cinque terroristi affiliati al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e ad Al-Qaeda in uno scontro a fuoco a Kanja, nella zona di Gujrat, [...]. Tre dei terroristi sono riusciti a fuggire. [...]. Durante l'operazione è stato rinvenuto un covo pieno di munizioni, tra cui bombe a mano, kalashnikov, pistole, esplosivi e detonatori.*"

Ancora, il 5 aprile 2017 sei persone sono state uccise e 18 ferite in un attentato suicida mirato contro un team di censimento a Lahore (*Al Jazeera, Deadly bomb blast targets census team in Lahore, 5 April 2017*).

La situazione del Punjab pakistano sopra descritta, anche con riferimento alla zona di provenienza del richiedente, pur non rispecchiando una situazione di conflitto generalizzato, è comunque instabile, come evidenziato dalle fonti sopra riportate.

Non si ritiene pertanto che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga nell'area di provenienza del richiedente un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona, e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi, per i motivi sopra esposti, la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a), b) e c) del medesimo art. 14.

## 6. SULLA PROTEZIONE UMANITARIA

Giova rammentare che il legislatore non definisce i "gravi motivi di carattere umanitario" che, ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 32, comma 30, del d.lgs. n. 25/2008 e art.5, comma 6, d. lgs. n. 286/1998, sopra citati, impongono il riconoscimento della tutela di cui si tratta. Secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, essi tendono a coincidere con quelli che giustificano le misure di protezione internazionale suddette, salvo il loro carattere temporaneo (cass, sez. 1, ord. n. 26841/2011) ovvero sono individuabili in esigenze di tutela dei diritti umani fondamentali, riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (cass., sez. un., ord. n. 19393/2009), anche a prescindere dalle condizioni cui sono subordinati il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. In sostanza i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a conflitti interni, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

In ogni caso, è indubbio che le gravi ragioni di protezione debbano essere accertate con la medesima precisione e lo stesso rigore di quelle che giustificano le misure di protezione internazionale principali (cass., sez. I, ord. n. 24544/2001).

Quanto alla giurisdizione, la Suprema Corte di cassazione ha recentemente ribadito che "Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del

provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore." (cass. sez. un., ord.n. 5059 del 28/02/2017).

Nel caso in esame, la generica violazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine che non trova riscontro in una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento, non è sufficiente a giustificare la concessione della protezione umanitaria, per la quale "è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all'interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità. L'accertamento della situazione oggettiva del Paese d'origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013).

Sul punto ancora, "il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Sotto tale specifica angolazione, al fine di valutare l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti contenuti nell'art. 8 Cedu, occorrerà partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell'indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti

umani che abbia giustificato l'allontanamento." (vedasi cass. n. 4455/2018 sopra citata).

Ciò posto, nel caso in esame, occorre tenere conto:

- della storia personale del richiedente che lo porta suo malgrado ad uscire dal Paese:

- della giovane età in cui lascia il Paese;

- del percorso integrativo intrapreso in Italia, testimoniato dai vari contratti di lavoro a termine contratto a termine tuttora in essere, sino al 09.07.2019 e dalle buste paga recanti un le sufficiente a garantire i suoi bisogni primari;

- della situazione di instabilità e di violenza localizzata presente nel Paese di origine.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che valutata complessivamente la situazione del richiedente e del Paese di origine e di transito in attesa di ulteriori sviluppi, e unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), alla sua giovanissima età, al percorso integrativo intrapreso, allo stato sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine. Egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

## 7. SULLA DOMANDA DEL DIRITTO DI ASILO

Sul punto è sufficiente riportare quanto recentemente ribadito da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che *"Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost."* (cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

## 7. SULLE SPESE DI GIUDIZIO

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
- dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente \_\_\_\_\_, nato in PAKISTAN IL

CF \_\_\_\_\_ e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.6.2019

Il Presidente Relatore

dott.ssa Piera Portaluri



